



## SCADENZE GENNAIO 2026

| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                                                     | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1.2026 | Consegna Certificazioni per conguaglio                          | I dipendenti e i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente possono comunicare al sostituto d'imposta i redditi percepiti nel 2025 in relazione a precedenti rapporti di lavoro, con consegna delle relative Certificazioni Uniche, al fine di considerarli nell'effettuazione del conguaglio complessivo di fine anno 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.1.2026 | Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori | <p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a presentare al soggetto gestore "RAM spa", a partire dalle ore 10.00, le domande per la prenotazione di contributi, in relazione al sesto periodo di incentivazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148;</li><li>• mediante posta elettronica certificata all'indirizzo <a href="mailto:ram.investmentielevatasostenibilita@legalmail.it">ram.investmentielevatasostenibilita@legalmail.it</a>.</li></ul> <p>Le domande devono essere presentate entro le ore 16.00 del 20.2.2026; rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p> |
| 15.1.2026 | Assistenza fiscale per il 2026                                  | <p>I sostituti d'imposta che intendono prestare assistenza fiscale in relazione alla presentazione dei modelli 730/2026 (relativi all'anno 2025) devono darne comunicazione ai propri dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente.</p> <p>In assenza di comunicazione il sostituto d'imposta è tenuto solo all'effettuazione dei conguagli relativi ai modelli 730/2026 presentati ad un CAF-dipendenti, ad un professionista o direttamente dal contribuente.</p>                                                                                                                                                                                                                |
| 15.1.2026 | Regolarizzazione saldo IMU 2025                                 | <p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per il 2025, la cui scadenza del termine era il 16.12.2025, possono regolarizzare le violazioni applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la sanzione ridotta dell'1,25%;</li><li>• gli interessi legali del 2% fino al 31.12.2025 e dell'1,6% a decorrere dall'1.1.2026.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                            | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1.2026 | Trasmissione dati acquisti dall'estero | <p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;</li><li>• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese di dicembre 2025 o ad operazioni effettuate nel mese di dicembre 2025.</li></ul> <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;</li><li>• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.</li></ul>  |
| 16.1.2026 | Versamento IVA mensile                 | <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• liquidare l'IVA relativa al mese di dicembre 2025;</li><li>• versare l'IVA a debito.</li></ul> <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Il versamento dell'IVA mensile in esame deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p> |
| 16.1.2026 | Versamento ritenute e addizionali      | <p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le ritenute alla fonte operate nel mese di dicembre 2025;</li><li>• le addizionali IRPEF trattenute nel mese di dicembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.</li></ul> <p>Il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 (compensi per lavoro autonomo e provvigioni), operate nel mese di dicembre 2025, deve essere effettuato anche se di importo non superiore al limite di 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                                                                               | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                           | opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, operate nel mese di dicembre 2025, anche se di importo inferiore al limite di 500,00 euro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16.1.2026 | Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770 | <p>I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di dicembre 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978;</li><li>• in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025.</li></ul> <p>I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• applicarla in relazione all'intero anno 2025;</li><li>• presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.</li></ul> |
| 16.1.2026 | Versamento ritenute sui dividendi                                                         | <p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre ottobre-dicembre 2025;</li><li>• corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre ottobre-dicembre 2025.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16.1.2026 | Tributi apparecchi da divertimento                                                        | <p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi;</li><li>• in relazione agli apparecchi e congegni installati a dicembre 2025.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16.1.2026 | Presentazione domande contributi investimenti autotrasportatori                           | <p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi devono presentare al soggetto gestore "RAM spa", entro le ore 16.00, le domande per la prenotazione di contributi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• per il rinnovo del parco veicolare con veicoli maggiormente eco-sostenibili, ai sensi del DM 7.8.2025 n. 203 e del DM 4.12.2025 n. 470;</li><li>• esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa richiedente e indirizzata a <a href="mailto:ram.investimenti2026@legalmail.it">ram.investimenti2026@legalmail.it</a>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                                                         | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                     | Rileva l'ordine cronologico di presentazione, sulla base della data e dell'ora di invio dell'istanza tramite PEC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20.1.2026 | Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali               | <p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre ottobre-dicembre 2025.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in via telematica;</li><li>• direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 26.1.2026 | Presentazione modelli INTRASTAT                                     | <p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• relativi al mese di dicembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>• ovvero al trimestre ottobre-dicembre 2025, in via obbligatoria o facoltativa.</li></ul> <p>I soggetti che, nel mese di dicembre 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• i modelli relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa;</li><li>• mediante trasmissione telematica.</li></ul> <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p> |
| 28.1.2026 | Regolarizzazione acconto IVA 2025                                   | <p>I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2025, la cui scadenza del termine era il 29.12.2025, possono regolarizzare la violazione applicando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la sanzione ridotta dell'1,25%;</li><li>• gli interessi legali del 2% fino al 31.12.2025 e dell'1,6% a decorrere dall'1.1.2026.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 29.1.2026 | Regolarizzazione omessi o infedeli modelli REDDITI, IRAP e CNM 2025 | <p>Le persone fisiche, le società di persone e i soggetti equiparati, nonché i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione dei modelli:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                                               | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>• REDDITI 2025;</li><li>• IRAP 2025 (se soggetto passivo);</li><li>• CMN 2025 (in caso di adesione al regime del consolidato fiscale).</li></ul> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni omesse;</li><li>• la corresponsione, per ciascuna dichiarazione (redditi, IRAP e consolidato), delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.</li></ul> <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare i suddetti modelli infedeli, presentati entro il 31.10.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, delle dichiarazioni integrative;</li><li>• con la corresponsione, per ciascuna dichiarazione, delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.</li></ul> <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p> |
| 29.1.2026 | Regolarizzazione omessi o infedeli modelli 770/2025       | <p>I sostituti d'imposta possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione del modello 770/2025 (eventualmente suddiviso in tre parti).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa;</li><li>• la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un decimo del minimo.</li></ul> <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare il modello 770/2025 infedele, presentato entro il 31.10.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;</li><li>• con la corresponsione delle previste sanzioni, ridotte ad un nono del minimo.</li></ul> <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>                                                                                                     |
| 30.1.2026 | Presentazione domande credito d'imposta per l'acquisto di | <p>Le imprese che nel corso dell'anno 2024 hanno sostenuto spese per l'acquisto di prodotti in plastica riciclata o imballaggi derivanti dalla raccolta differenziata, secondo quanto stabilito dal DM 2.4.2024 e dal DM 17.11.2025,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                             | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | prodotti riciclati                      | <p>devono presentare, entro le ore 12.00, l'apposita domanda per accedere al previsto credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• al Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica;</li><li>• esclusivamente per via telematica, tramite la procedura accessibile al link <a href="https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home">https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home</a>.</li></ul> <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 31.1.2026 | Redazione inventario                    | <p>Gli imprenditori individuali, le società e gli enti commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare devono redigere e sottoscrivere l'inventario relativo all'esercizio 2024.</p> <p>Per i soggetti "non solari", l'inventario deve essere redatto e sottoscritto entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31.1.2026 | Stampa scritture contabili              | <p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che tengono la contabilità con sistemi meccanografici, devono effettuare la stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio 2024.</p> <p>Per i soggetti "non solari", la stampa delle scritture contabili tenute con sistemi meccanografici deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p> <p>La tenuta e la conservazione con sistemi elettronici, su qualsiasi supporto, di qualsiasi registro contabile è, in ogni caso, considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza.</p> |
| 31.1.2026 | Conservazione informatica dei documenti | <p>I contribuenti, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che conservano documenti o registri in forma informatica, devono concludere il processo di conservazione informatica dei documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• relativi all'anno 2024;</li><li>• mediante l'apposizione, sul pacchetto di archiviazione, di un riferimento temporale opponibile ai terzi.</li></ul> <p>Per i soggetti "non solari", la conclusione del processo di conservazione informatica dei documenti deve avvenire entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                                                        | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.1.2026 | Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2026 | <p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;</li><li>• non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".</li></ul> <p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li><li>• mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino;</li><li>• oppure mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC).</li></ul> <p>La presentazione dell'autocertificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• entro il termine in esame ha effetto per l'intero anno 2026, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone;</li><li>• dall'1.2.2026 ed entro il 30.6.2026, ha effetto solo per il secondo semestre 2026.</li></ul> |
| 31.1.2026 | Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"                        | <p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre 2025 riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore;</li><li>• le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                                             | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti.</li></ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31.1.2026 | Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"            | <p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di dicembre 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• non soggetti ad accisa;</li><li>• spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro;</li><li>• destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.</li></ul> <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31.1.2026 | Comunicazione regime transfrontaliero di franchigia IVA | <p>I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell'Unione europea, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre ottobre-dicembre 2025, o l'assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate;</li><li>• il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre ottobre-dicembre 2025 in ciascuno altro Stato membro dell'Unione europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l'esenzione, o l'assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate.</li></ul> <p>La comunicazione deve essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li><li>• direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.</li></ul> |



| SCADENZA  | ADEMPIMENTO                                                                        | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.1.2026 | Aggiornamento dati del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche | <p>Le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) al 31.12.2025, devono inviare telematicamente una dichiarazione riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'aggiornamento dei dati comunicati in fase di iscrizione;</li><li>• l'aggiornamento degli amministratori in carica;</li><li>• i dati riferiti all'attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa;</li><li>• ogni altra modifica intervenuta nell'anno 2025.</li></ul> <p>Tale dichiarazione è trasmessa al RASD tramite l'Organismo sportivo di affiliazione o, in mancanza, direttamente attraverso la piattaforma del Registro.</p> |
| 31.1.2026 | Comunicazione erogazioni liberali ricevute                                         | <p>I soggetti che nell'anno 2025 hanno ricevuto erogazioni liberali per progetti culturali devono comunicare al Ministero della Cultura:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l'ammontare delle erogazioni ricevute;</li><li>• le generalità complete del soggetto erogatore;</li><li>• le "finalità" o "attività" per le quali le stesse sono state elargite, ovvero la riferibilità delle predette erogazioni ai compiti istituzionali.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 31.1.2026 | Versamento contributo revisori legali                                              | <p>I soggetti che all'1.1.2026 risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi, devono versare il contributo annuale per la tenuta del registro, relativo al 2026, pari a 57,00 euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 31.1.2026 | Versamento contributo gestori crisi d'impresa                                      | <p>I soggetti iscritti all'Albo dei gestori della crisi d'impresa devono versare il contributo annuale per la tenuta dell'Albo, pari a 50,00 euro.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 31.1.2026 | Versamento contributo amministratori giudiziari                                    | <p>I soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono versare il contributo annuale per la tenuta dell'Albo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• pari a 100,00 euro;</li><li>• mediante bonifico bancario.</li></ul> <p>L'attestazione del pagamento deve essere inviata al Ministero della Giustizia entro il 30.4.2026.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2.2.2026  | Comunicazione spese sanitarie                                                      | <p>I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, gli ottici, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno 2025, nonché ai rimborsi effettuati nell'anno 2025 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Eco-</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |



| SCADENZA | ADEMPIMENTO                                | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                            | nomia e delle Finanze; <ul style="list-style-type: none"><li>ai fini della precompilazione dei modelli 730/2026 e REDDITI PF 2026.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.2.2026 | Variazioni redditi dei terreni             | <p>I contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari devono denunciare al competente ufficio provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dei terreni verificatesi nell'anno 2025.</p> <p>Il suddetto obbligo di denuncia non ricorre se le variazioni culturali sono desumibili dalle dichiarazioni relative all'uso del suolo presentate nel 2025 all'AGEA per ottenere l'erogazione dei contributi agricoli comunitari.</p>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.2.2026 | Registrazione contratti di locazione       | <p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di gennaio 2026 e al pagamento della relativa imposta di registro;</li><li>al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di gennaio 2026.</li></ul> <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI".</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p> |
| 2.2.2026 | Credito d'imposta gasolio per autotrazione | <p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione;</li><li>con riferimento al trimestre ottobre-dicembre 2025.</li></ul> <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>chiesto a rimborso;</li><li>oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.</li></ul>                                                                                                                                                      |
| 2.2.2026 | Dichiarazione imposta di bollo virtuale    | <p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale, diversi da banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni e altri intermediari finanziari, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione contenente i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno 2025, al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2025;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                         |



| SCADENZA | ADEMPIMENTO                                                                 | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta per l'anno 2026.</li></ul> <p>La presentazione della dichiarazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;</li><li>• esclusivamente mediante trasmissione telematica, direttamente o tramite intermediario.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2.2.2026 | Dichiarazione imposta di bollo per atti trasmessi al Registro delle imprese | <p>I soggetti iscritti al Registro delle imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli iscritti solo al REA, devono presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• contenente il numero degli atti presentati nell'anno 2025 al Registro delle imprese su supporto informatico o mediante trasmissione telematica;</li><li>• al fine di liquidare l'imposta di bollo dovuta a saldo per l'anno 2025 e in acconto per l'anno 2026.</li></ul> <p>I soggetti autorizzati all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale devono ricomprendere gli atti in esame nell'apposita dichiarazione, sopra indicata.</p> |
| 2.2.2026 | Fatturazione imballaggi                                                     | <p>I soggetti titolari di partita IVA devono emettere una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell'anno 2025 con obbligo di restituzione, ma non restituiti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.2.2026 | Comunicazione erogazioni liberali effettuate                                | <p>I soggetti che nell'anno 2025 hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali devono comunicare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;</li><li>• l'ammontare delle erogazioni effettuate;</li><li>• i soggetti beneficiari.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.2.2026 | Versamento importi residui del modello 730/2025                             | <p>I dipendenti, i pensionati, i collaboratori coordinati e continuativi e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• gli importi derivanti dalla liquidazione del modello 730/2025, che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti;</li><li>• applicando gli interessi dello 0,4% mensile.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.2.2026 | Pagamento del canone RAI per l'anno 2026 non addebitato in bolletta         | <p>Le persone fisiche devono effettuare il pagamento del canone RAI relativo al 2026, mediante il modello F24, nei casi in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nessun componente della famiglia anagrafica tenuta al pagamento del canone sia titolare di contratto di fornitura di energia elettrica delle tipologie con addebito in fattura;</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| SCADENZA | ADEMPIMENTO | COMMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |             | <ul style="list-style-type: none"><li>• oppure si tratti di utenti per i quali l'erogazione dell'energia elettrica avviene nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.</li></ul> <p>Il pagamento può avvenire in unica soluzione, ovvero mediante suddivisione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in due rate semestrali, scadenti il 2.2.2026 (in quanto il 31.1.2026 cade di sabato) e il 31.7.2026;</li><li>• oppure in quattro rate trimestrali, scadenti il 2.2.2026 (in quanto il 31.1.2026 cade di sabato), il 30.4.2026, il 31.7.2026 e il 2.11.2026 (in quanto il 31.10.2026 cade di sabato).</li></ul> |